

**Ill.mo sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**

**RICORSO**

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc

e richiesta di autorizzazione di notifica ai contro interessati ai sensi dell'art. 151 cpc

Ricorre la sig.ra **Moriello Rosanna** nata a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 18.12.1971 e residente in Curti alla via Montale n. 10, C.F. MRLRNN71T58I274S rapp.ta e difesa per mandato rilasciato su separato foglio dall'avv. Giuseppe Aiello (C.F. LLAGPP60P02L407W) ed el.te dom.to presso il suo studio in Maddaloni, alla P.zza de Sivo 2 fax 0823405917 e-mail studioaiellogiuseppe@gmail.com pec avv.aiello.giuseppe@pec.it

**CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588, corrente in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ivi alla via Ceccano
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena

nonché

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

per

il riconoscimento al diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e utilizzati per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994, in quanto titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**IN PUNTO DI FATTO**

La ricorrente è una insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 presso l'Istituto Magistrale "Patrocinio San Giuseppe" di Caserta il 18.07.1989 con il voto di 36/60.



La ricorrente aspira ad essere inclusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Caserta valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Tali graduatorie ad esaurimento, così come previsto dall'art 399 della D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, sono utilizzate, dall'amministrazione scolastica per individuare, nella misura del 50% del contingente di posti vacanti e disponibili, gli aventi diritto all'immissione in ruolo.

E' necessario premettere in questa sede che la ricorrente non ha mai avuto la possibilità di inserirsi nelle sopracitate graduatorie ad esaurimento, in quanto il MIUR, nei decreti ministeriali, che nel tempo si sono succeduti, che hanno regolato l'aggiornamento delle graduatorie, non ha mai riconosciuto il valore cd. "abilitante" dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Solo in sede di contenzioso, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto come abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n 3813 dell'11 settembre 2013.

In tale parere si legge testualmente *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297".*

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, il MIUR - in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del 1.04.2014 per il triennio 2014-2017 - avrebbe, quindi, dovuto consentire l'inserimento ai diplomati magistrale ante 2002 nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati. Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illegittima, tuttavia, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente nella vicenda con la sentenza n. 1973 del 16.05.2015 in cui ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l'effetto, ha annullato il decreto ministeriale n 235/2014 nella parte in



cui tale atto regolamentare precludeva ai suddetti diplomati l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Prima di addentrarci nel merito della problematica oggetto del presente giudizio è d'uopo analizzare il funzionamento del sistema di reclutamento dei docenti:

L'art. 1 della legge 124/1999 ha previsto la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie "permanenti", periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "*Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

L'accesso ai ruoli, quindi, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie "permanenti".

Le graduatorie "permanenti" per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento *comunque posseduti*.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di *ogni percorso di abilitazione* in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) *la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più*



*funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».*

L'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, dunque, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *"a esaurimento"* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali fu previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, come vedremo, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

\* \* \* \*

\* \* \* \*

\* \* \* \*

## **IN DIRITTO**

### **A. Sulla giurisdizione del Giudice adito**

Sussiste nella fattispecie la competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

E' orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie ad esaurimento, dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di *"diritto soggettivo"* poiché concerne una *"pretesa"* (all'inserimento in graduatoria) i cui *"fatti*



costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014; Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014; Tar Lazio, Sentenza n. 8757 del 30 giugno 2015; TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014).

Il principio giurisprudenziale è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

**B. Sulla validità e conseguente riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.**

Le norme che si sono susseguite nel tempo, e di cui in seguito brevemente accenneremo, distinguono l'ipotesi in cui il diploma magistrale è stato conseguito prima o dopo l'anno scolastico 2001/2002.

Succintamente, e conformemente al principio enunciato dalla giurisprudenza, può affermarsi senza ombra di dubbio che ai diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, è riconosciuto la facoltà di insegnare in quanto il titolo di studio conseguito ha valore abilitante; mentre per i diplomati magistrali dopo l'a.s. 2001/2002, il titolo di studio conseguito non ha valore abilitante all'insegnamento ma occorre una formazione universitaria specifica.

In tal senso anche l'art. 2 del D. Interministeriale del 10.03.1997, che testualmente precisa *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

Infatti, il D. Lgs 297/1994, all'art. 194, comma 1, prevede che al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

Tale norma è stata abrogata dal D. Lgs n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha disposto che continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi.

Parimenti l'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di*



*Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".*

Sulla questione, inoltre, è intervenuta la giurisprudenza che ha statuito la validità del diploma magistrale conseguito ante anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento. Ma vi è di più.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 è stato recepito il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *"prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012"* (Consiglio di Stato, Seconda sezione, numero 03813/2013 del 11.09.2013).

In definitiva alla luce di quanto dedotto, che trova conferma in decisioni giurisprudenziali prima che in atti normativi, **il diploma di scuola (corso triennale) o di istituto magistrale (corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (AAAA) e nella Scuola Primaria (EEEE).**

**C. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e sulla efficacia erga omnes della pronuncia**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 è stato acclarato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017. Infatti ha statuito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali*



con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2013, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali .... Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato " (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, va evidenziato che esso dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno partecipato al processo, ma che sono interessati dagli effetti dell'atto annullato. Trattasi di quegli atti che hanno la caratteristica di **atti regolamentari e generali**, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità in quanto contengono una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734).

Anche la giurisprudenza di merito ha confermato l'orientamento degli Ermellini statuendo che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis"* (Tar Campania – Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2012, n. 3811).

Corollario del principio è che la sentenza del Consiglio di Stato citata è estensibile alla ricorrente e non è consentito all'amministrazione scolastica invocare atti o disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

**In seguito alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.**

**D. Sul diritto del ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie**



### permanenti ed esaurimento.

Da quanto dedotto in punto di fatto e di diritto appare incontrovertibile, prima che pacifico, che la ricorrente aveva il diritto di essere inserita nella graduatoria permanente possedendone i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché il diritto ad aggiornare la sua posizione

Tale diritto è stato nel tempo completamente inibito.

Infatti, il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 (disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato

La citata norma, però, ha concesso solo ai docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica, denominata "Istanze on line", con la modalità WEB, di aggiornare il punteggio; mentre per coloro che non erano inseriti in graduatoria, come nel caso di specie, non era concessa la possibilità di accedere al sito WEB per l'inserimento e l'aggiornamento della graduatoria.

Né, peraltro, era consentito la presentazione della domanda con forma e modalità diverse, tanto è vero che la norma – art. 10 comma 2 lett. b – espressamente prevede che è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.

Eppure la ricorrente, in possesso del titolo abilitante, aveva il diritto di essere inserita in graduatoria e partecipare al piano nazionale per l'assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge 107/2015.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

### Istanza cautelare

Sussistono nella fattispecie i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per l'emissione dell'invocato provvedimento cautelare.

Da quanto sopra esposto emerge la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Parimenti sussistente deve ritenersi il gravissimo ed irreparabile pregiudizio che subirebbe la ricorrente.

Il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento le comporta un danno rilevante e non solo di natura patrimoniale, avendo possibilità di essere chiamata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipare al Piano Nazionale delle Assunzioni come previsto dalla legge 107/2015 che al comma 105, afferma "a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini



dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Il *periculum in mora*, ovvero il pregiudizio imminente ed irreparabile, deriva anche dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito, e configurerebbe il cd. danno da tardività del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che il mero portarsi nel tempo dello stato di insoddisfazione del diritto potrebbe arrecare un danno ingiusto alla ricorrente che ha ragione, e il cd. pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del giudizio ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali (es. la soppressione stessa delle graduatorie) da impedire il pieno soddisfacimento della ricorrente e quindi la concreta attuazione della sentenza a lei favorevole.

Nel caso di specie non può dubitarsi la sussistenza del *periculum*, dal momento che l'attesa dei tempi ordinari pregiudicherebbe sotto il denunciato profilo la ricorrente e le sue legittime aspettative, non risarcibili sotto il profilo risarcitorio.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che *"risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza (periculum in mora), il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito"* (Tribunale Salerno — Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. N. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

Pertanto, al momento, l'unica soluzione utile sarebbe un provvedimento emesso in sede cautelare, in quanto, un'eventuale decisione di merito che, nella migliore delle ipotesi, interverrà tra un paio di anni, sicuramente non arrecherebbe alla ricorrente alcun beneficio, atteso che, nel frattempo, sarebbero intervenuti provvedimenti di assunzione sia a tempo indeterminato che determinato e le graduatorie sarebbero soppresse.

Questo impone al Giudice di verificare l'esistenza del *"periculum in mora"*, quale requisito necessario per accedere ad una "corsia preferenziale" sotto il profilo dei tempi utili alla trattazione del giudizio (per tutte: Ordinanza Santa Maria Capua Vetere del 19.6.2014 RG 2705/14, dott.ssa Schiavoni)

Se poi si considera che il provvedimento cautelare non serve solo a riparare una perpetrata ingiustizia, ma è necessario per evitare il consolidamento di una situazione di fatto non più ripristinabile in futuro, anche all'esito di un giudizio di merito con esito favorevole, appare sempre più marcata l'esistenza del *periculum*.

Il diritto reclamato dalla ricorrente verrebbe, difatti, irrimediabilmente mortificato in quanto il mancato riconoscimento della cautela e l'attesa di una favorevole pronuncia nel merito comporterebbe che la sentenza sarebbe *inutiliter data* poiché incontrerebbe l'insormontabile



ostacolo costituito dalla assegnazione dei posti vacanti in organico ad altri aspiranti in graduatoria, omettendo di prendere in considerazione il diritto e il punteggio della ricorrente. Anche sotto il profilo squisitamente patrimoniale, la invocata istanza cautelare trova fondamento.

E non potrà sfuggire al Tribunale che le Sezioni unite della Cassazione (sent n.141 del 2006) e lo stesso Giudice Costituzionale (Corte cost. 210/1992), hanno evidenziato che l'irreparabilità del pregiudizio deve essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost., ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost., circostanza questa che da sola configura l'esistenza del citato presupposto per la concessione del provvedimento cautelare.

Per quanto attiene alla fattispecie, il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporta l'esclusione della ricorrente dal piano di assunzioni in ruolo.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente del Piano Nazionale di Assunzioni istituito dalla legge 107/2015 che riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994 e successive modificazioni.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da questo ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. Ration per cui è opportuno un provvedimento cautelare che consenta alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

La presentazione dell'istanza, unitamente alla valutazione dei titoli posseduti, è necessaria per consentire alla ricorrente di essere inclusa nella graduatoria e partecipare al piano straordinario di assunzioni.

Tale piano rappresenta non solo l'ultima possibilità per i precari di ottenere un contratto di lavoro, ma prevede anche, come già detto, la soppressione delle graduatorie ad esaurimento.

Per questo motivo, e riportandosi a quanto evidenziato innanzi, una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrale ante 2001/2002 dopo la conclusione del piano previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile perché impedirebbe alla ricorrente di essere inserita nell'unico canale di reclutamento ancora spendibile per chi ha un titolo di studio che, per le sopravvenute modifiche normative, non è più valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.



In egual maniera, una pronuncia giudiziale che interverrebbe in data successiva al piano straordinario di assunzioni comporterebbe la caducazione di tutte le operazioni di immissione in ruolo intervenute nelle more.

\* \* \* \*

\* \* \* \*

\* \* \* \*

Per tali motivi e con riserva di meglio argomentare, dedurre ed eventualmente ampliare  
chiede

che il Giudice adito, **in via cautelare**, inaudita altera parte stante la prova documentale in atti fornita, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, assunte sommarie informazioni ed in accoglimento dell'istanza cautelare, voglia così provvedere:

previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 per acclarata nullità e/o illegittimità nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (art 9 e 10) per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti, ordini alle Amministrazioni resistenti-convenute, per quanto di loro rispettiva competenza, di consentire alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale Caserta, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea.

Pronunci ogni altro consequenziale provvedimento di legge.

**Nel merito**, previa fissazione dell'udienza di discussione, valutata la possibilità di una conciliazione tra le parti e formulata istanza conciliativa, confermi l'auspicato provvedimento cautelare di accoglimento, e previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 per acclarata nullità e/o illegittimità nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (art 9 e 10) per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti, accerti e dichiari



che la ricorrente ha il diritto alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia della graduatorie ad esaurimento e condanni l'amministrazione convenuta, in ragione delle loro rispettive competenze, a consentire, e per l'effetto, ad includere la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Caserta nelle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

In siffatta ipotesi condanni l'amministrazione ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Condanni l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.

Con vittoria delle spese legali e di giustizia con attribuzione.

Offre in comunicazione i seguenti documenti:

1. Diploma di maturità magistrale
2. Sentenza Consiglio di Stato 1973/2015
3. Istanza di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento

#### **Istanza di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc.**

Il comma 103, della legge 107/2015 recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di assunzione nazionale.

Per la notifica ai controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, chiede di essere autorizzato alla notifica attraverso la pubblicazione sul sito *web*



istituzionale del MIUR al seguente indirizzo  
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15>, con l'allegazione del ricorso e  
del decreto di fissazione udienza.

Modalità diverse di notifica compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe  
eccessivamente gravosa sotto il profilo economico per la ricorrente.

Maddaloni, lì 15.04.2016

Avv. Giuseppe Aiello

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE AIELLO cod. fiscale LLAGPP60P02L407W  
procuratore domiciliatario di ROSANNA MORIELLO

attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,  
che il ricorso riprodotto nel presente

documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il  
TRIBUNALE ORDINARIO di Santa Maria Capua Vetere al 00003781/2016 R.G. ed

è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto.

LUOGO, lì 28/04/2016

avv. Giuseppe Aiello





*Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere  
Sezione Lavoro*

## DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott.ssa Milena Cortigiano  
nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3781 /2016 r.g.  
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

### FISSA

per la trattazione della fase d'urgenza l'udienza di discussione del 24.05.2016, ore 11,00 , innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale - sezione LAVORO - sita in S. Maria Capua Vetere, Via Santagata.

Fa obbligo al ricorrente di notificare al/ai convenuto/i l'antescritto ricorso con istanza cautelare ed il presente decreto entro il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza. Parte convenuta è invitata a costituirsi con giorni 3 di anticipo rispetto all'udienza, onde facilitare il vaglio preventivo delle difese.

Rilevato, inoltre, che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

Considerati il numero dei soggetti destinatari, l'interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, l'esistenza di un sito istituzionale del Ministero convenuto;

Letto l'art. 151 c.p.c.;

su istanza di parte ricorrente

### AUTORIZZA

in alternativa alla notifica per pubblici proclami la notifica ai controinteressati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente decreto di fissazione, unitamente ad un elenco nominativo dei controinteressati con la posizione in graduatoria, nel sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'USR Campania, inserimento che dovrà permanere fino all'esito del giudizio.

Santa Maria Capua Vetere, 19/04/2016

Il Giudice  
Dott.ssa Milena Cortigiano

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE AIELLO cod. fiscale LLAGPP60P02L407W  
procuratore domiciliatario di ROSANNA MORIELLO

attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,  
che il provvedimento riprodotto nel presente

documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il

TRIBUNALE ORDINARIO di Santa Maria Capua Vetere al 00003781/2016 R.G. ed

è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto.

LUOGO, il 28/04/2016

avv. Giuseppe Aiello

